



*Organi di Giustizia*

Prot. n 636 13/04/2022

ORDINANZA n. 2/2022  
IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio MENNUNI – componente

Avv. Antonio AMATO – componente

riunitosi in camera di consiglio per decidere, ex art. 51 comma 3 R.G., in ordine alla conferma o revoca del provvedimento di sospensione cautelare adottato con ordinanza del 07.04.2022 nei confronti del tesserato Massimiliano Mondello

**PREMESSO**

- Che con istanza ex art. 51, comma 2, R.d.G. FITET il Procuratore Federale ha chiesto al Tribunale di disporre la sospensione cautelare dell'atleta di terza categoria fuori quadro Massimiliano Mondello, della società TT Ennio Cristofaro, per aver preso parte all'incontro di Campionato regionale Serie C2, gir. B, svoltosi in data 23 marzo 2022 tra il TT Ennio Cristofaro e il Circolo TT Molfetta e valido per il medesimo campionato;
- Che il tesseramento dell'atleta, per la partecipazione del medesimo alla suddetta competizione regionale, è stato completato dalla società oltre il termine del 14 dicembre e quindi in violazione a quanto previsto dall'art. 5 co. 2 del Regolamento attività a squadre 2021/2022 parte generale della Fitet;
- Che con provvedimento del 07.04.2022 questo Tribunale, ravvedendone i presupposti ed accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la sospensione cautelare del tesserato Massimiliano Mondello, fissando poi l'udienza del'11.04.2022 per l'audizione del medesimo e la conferma o revoca del provvedimento cautelare adottato;
- Che all'udienza fissata sono intervenuti il Procuratore Avv. G. Stanizzi, nonché il sig. Massimiliano Mondello assistito dall'Avv. Sforza munito di procura;

**ITTF • ETTU**

- Che il Procuratore ha concluso per la conferma del provvedimento cautelare, pur evidenziando che – nelle more – il Presidente del Comitato Regionale Gare a Squadre, su richiesta, con provvedimento dell'8 aprile 2022 ha disposto il rinvio a data da destinarsi dei play off (prima e seconda fase) e dei play out;
- Che l'Avv. Sforza ha invece insistito per la revoca del provvedimento di sospensione, ritenendo che alcuna violazione sia stata posta in essere dall'atleta.

Tutto ciò premesso il Tribunale, acquisita copia del citato provvedimento adottato in data 08.04.2022 dal Presidente del Comitato Regionale (Puglia) Gare a Squadre, con il quale si è disposto il rinvio a data da destinarsi dei play off e play out di serie C/2,

#### **RITENUTO**

- Che la presunta irregolarità ravvedutasi nella condotta del tesserato Massimiliano Mondello, ove ritenuta sussistente, potrebbe avere concrete e gravi ripercussioni sulla classifica della Regular Season, considerato l'esito dell'incontro svoltosi in data 23 marzo 2022 tra il TT Ennio Cristofaro e il TT Molfetta ed il ruolo avuto dall'atleta;
- Che proprio in virtù di tali possibili ripercussioni e dell'imminenza dell'inizio degli incontri di play off e play out, questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre la sospensione cautelare dell'atleta;
- Che il provvedimento di rinvio delle gare assunto dal Presidente del CRGS, motivato dalle medesime ragioni di opportunità, comporta comunque il venir meno delle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento di sospensione reso da questo Tribunale nei confronti dell'atleta Massimiliano Mondello;

#### **DISPONE**

La revoca del provvedimento di sospensione adottato con ordinanza del 7 aprile 2022 nei confronti dell'atleta Massimiliano Mondello, stante il venire meno delle esigenze cautelari evidenziate dalla Procura e condivise dal Tribunale.

#### **MANDA**

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunciato in Roma, 12/04/2022

Il Presidente	F.to Avv. Eraldo Liberati
Il componente	F.to Avv. Antonio Mennuni
Il componente	F.to Avv. Antonio Amato